



Consiglio Nazionale Forense

ACCORDO DI RICONOSCIMENTO RECIPROCO IN MATERIA DI FORMAZIONE CONTINUA DEGLI AVVOCATI

1.1 L'Ordine degli Avvocati e dei Notai della Repubblica di San Marino (OANRS), organismo professionale costituito con sede in Via Gino Giacomini, 154, San Marino città, nella repubblica di San Marino

Rappresentato dal Presidente Avv. Maria Selva

1.2 Il Consiglio Nazionale Forense ("CNF"), ente pubblico istituito con regio decreto, che rappresenta la professione di avvocato in Italia, con sede in Via del Governo Vecchio 3, Roma, Italia.

Rappresentato dal Vice Presidente, Avv. Carlo Vermiglio

Considerata l'importanza e la qualità della tradizione giuridica e legislativa, radicata profondamente nella codificazione scritta, comune e propria a ciascuno dei due paesi.

Considerata la volontà delle due parti di promuovere il rafforzamento del legame esistente tra gli avvocati iscritti agli ordini italiani e della Repubblica di San Marino.

Considerata l'applicazione dei principi di diritto dell'Unione sulla libera prestazione dei servizi, sulla libera circolazione e stabilimento degli avvocati iscritti agli Ordini italiani e della Repubblica di San Marino.

Considerato che gli avvocati iscritti agli ordini italiani e della Repubblica di San Marino sono tenuti all'obbligo della formazione continua in base alla rispettiva regolamentazione nazionale.

Considerato che l'adempimento del dovere di formazione continua garantisce la competenza e l'indipendenza dell'avvocato e contribuisce al rafforzamento dello Stato di diritto e della democrazia.

Considerato che l'adempimento del dovere di formazione continua permette l'aggiornamento e il perfezionamento delle conoscenze necessarie all'esercizio della professione forense al fine di garantire la qualità delle prestazioni offerte ai cittadini.

Considerato che le parti assolvono una funzione equivalente in materia di determinazione delle regole proprie alla formazione professionale degli avvocati.

Le parti convengono quanto segue:

- 1) La formazione continua che gli avvocati italiani svolgeranno nella Repubblica di San Marino e che gli avvocati della Repubblica di San Marino svolgeranno in Italia è riconosciuta reciprocamente nei rispettivi paesi di appartenenza.
- 2) Le parti si impegnano ad adattare le rispettive regole nazionali, ove necessario, al fine di garantire l'equivalenza dei crediti formativi conseguiti dai propri avvocati nell'altro paese firmatario.
- 3) Le parti si impegnano a raccogliere e scambiarsi informazioni reciproche sulle eventuali difficoltà di applicazione del presente accordo, che saranno gestite dalle commissioni competenti per ciascuna parte.
- 4) Il presente accordo entra in vigore alla data della sua sottoscrizione. Lo stesso può essere modificato di comune accordo dalle parti. Ciascuna di esse può, altresì, recedere per iscritto e per giusto motivo, previo congruo preavviso.

Stesa e sottoscritta a Roma, il 10 dicembre 2014. In duplice originale, in lingua italiana.

Maria Selva

Presidente dell'Ordine degli Avvocati
e dei notai della Repubblica di San Marino

Carlo Vermiglio

Vice Presidente del
Consiglio Nazionale Forense